



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 febbraio 2013 (12.02)
(OR. en)**

6152/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0023 (COD)**

**DROIPEN 11
JAI 81
ECOFIN 92
UEM 18
GAF 3
CODEC 268**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	6 febbraio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 42 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 42 final



Strasburgo, 5.2.2013
COM(2013) 42 final

2013/0023 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

{SWD(2013) 19 final}
{SWD(2013) 20 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

La falsificazione dell'euro e delle altre monete resta un fenomeno preoccupante in tutta l'Unione europea. È essenziale garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche. La falsificazione danneggia i cittadini e le imprese, che non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede, e riduce l'accettabilità delle banconote e delle monete metalliche.

La falsificazione dell'euro è particolarmente preoccupante, data l'importanza della moneta unica. L'euro è la moneta unica dei 17 Stati membri della zona euro ed è utilizzata dai 330 milioni di cittadini che vivono nella zona. Esso è inoltre usato su larga scala nel commercio internazionale ed è un'importante valuta di riserva per i paesi terzi. Il valore delle banconote in euro in circolazione nel mondo, pari a circa 913 miliardi di euro nel gennaio 2013, equivale all'incirca a quello delle banconote in dollaro statunitense. Circa un quarto di questo valore circola fuori dalla zona euro, in particolare nelle regioni limitrofe¹. Oggi l'euro è la seconda più importante moneta internazionale a livello mondiale.

L'euro continua a essere nel mirino della criminalità organizzata attiva nel settore della falsificazione monetaria. La falsificazione dell'euro ha causato un danno finanziario di almeno 500 milioni di euro dall'introduzione della moneta unica nel 2002. I dati della Banca centrale europea (BCE) mostrano un picco di falsificazione delle banconote nel periodo 2009-2010 e altri due picchi nel secondo semestre del 2011² e del 2012³. La BCE rileva un aumento dell'11,6% dei quantitativi recuperati nel secondo semestre del 2012 rispetto ai mesi precedenti. Dalla relazione annuale del 2011⁴ del centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) risulta che continuano a essere scoperti sempre nuovi tipi di monete in euro falsificate, con un netto aumento del numero di monete metalliche falsificate con metodi sofisticati. Europol rileva una tendenza a lungo termine verso un aumento del livello dell'attività criminale e osserva che la minaccia criminale resta grave⁵. Il giudizio di Europol è stato confermato dai recenti sequestri su vasta scala di banconote e di monete metalliche in euro falsificate e dallo smantellamento, ogni anno, di stamperie e zecche illegali⁶.

Questi sviluppi dimostrano che le vigenti misure contro la falsificazione non hanno consentito di raggiungere il necessario livello di dissuasione e che pertanto è necessario migliorare la protezione contro tale attività criminale. In particolare, esistono notevoli differenze per quanto riguarda i livelli delle sanzioni previste negli Stati membri per le principali forme di falsificazione, ossia la produzione e la distribuzione di monete falsificate⁷. Il livello minimo

¹ Cfr. Banca centrale europea (BCE), <http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/sp130110.en.html>.

² Rapporto annuale 2011 della BCE.

³ Comunicato stampa della BCE del 10 gennaio 2013, http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130110_2.en.html.

⁴ *The Protection of Euro Coins in 2011. Situation as regards euro coins counterfeiting and the activities of the European Technical and Scientific Centre (ETSC) based on Article 4 of the Commission Decision C (2004) 4290 of 29 October 2004.*

⁵ *Europol Organised Crime Threat Assessment 2011 (OCTA 2011).*

⁶ Cfr., ad esempio, i comunicati stampa di Europol del 13 dicembre 2011, 15 e 29 giugno 2012, 13 agosto 2012 e 9 dicembre 2012, https://www.europol.europa.eu/latest_press_releases.

⁷ Allegato 6 della valutazione di impatto, tabella che riporta le sanzioni in vigore negli Stati membri all'aprile 2011, redatta dalla *Bundesbank* tedesca.

della pena massima per la produzione di falsi è stato armonizzato nel 2000 a otto anni di reclusione, mentre permangono divergenze per quanto riguarda la pena minima. In alcuni Stati membri non sono previste sanzioni minime ovvero la normativa prevede unicamente multe, mentre in altri Stati membri la sanzione minima può arrivare fino a dieci anni di reclusione. Queste differenze rendono difficile la cooperazione transfrontaliera tra forze dell'ordine e autorità giudiziarie⁸. Inoltre, dai dati raccolti nel quadro di uno studio del gruppo di esperti contro la falsificazione dell'euro⁹ emerge che negli ultimi nove anni negli Stati membri che non prevedono sanzioni minime per la falsificazione monetaria o in cui la sanzione minima è la multa è stato scoperto un numero elevato di stamperie illegali, il che indica che i falsari praticano il cosiddetto "*forum shopping*" (la ricerca del giudice potenzialmente più favorevole). Infine, l'attuale mancanza di una pena minima e massima per il reato di distribuzione costituisce una grave minaccia per quanto riguarda la distribuzione nell'Unione europea di banconote falsificate prodotte nei paesi terzi, come dimostra il notevole numero di stamperie smantellate nei paesi terzi (ad esempio Colombia e Perù) e il relativo sequestro di ingenti quantitativi di euro e di altre monete falsificate pronti a essere esportati nell'Unione europea o a esservi distribuiti. Si può pertanto concludere che l'entità delle attuali divergenze tra i regimi sanzionatori degli Stati membri ha un impatto negativo sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione.

L'attuale livello delle sanzioni è tra le ragioni dell'insufficiente effetto dissuasivo e del livello diseguale di protezione della moneta unica nell'Unione europea. Il livello massimo delle sanzioni penali costituisce uno degli strumenti di cui i pubblici ministeri e i giudici dispongono per stabilire la sanzione da infliggere all'autore del reato, ma rimane uno strumento incompleto senza la previsione di un livello minimo. Dato che in pratica il minimo della pena massima viene imposto di rado, una pena minima può essere considerata più dissuasiva e di maggiore valore pratico per la protezione dell'euro. La conoscenza delle possibili sanzioni avrebbe un effetto dissuasivo su quanti fossero tentati di falsificare l'euro. Evidente è la differenza tra una condanna ad una pena detentiva di una certa durata minima e, ad esempio, la condanna al pagamento di una multa. Pertanto, la previsione di sanzioni minime contribuisce a creare un sistema UE uniforme per la protezione dell'euro.

L'euro è la moneta unica dell'Unione economica e monetaria creata dall'Unione europea. Si tratta dunque di un vero e proprio "patrimonio" comune europeo che deve essere protetto in modo uniforme in tutta l'Unione europea, in particolare mediante la definizione di pene minime per le forme gravi di produzione e distribuzione.

L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema globale di protezione dell'euro e combattere i reati contro l'euro su basi comuni. In virtù della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario (di seguito "convenzione di Ginevra")¹⁰ e del principio di non discriminazione delle altre monete sancito all'articolo 5 della convenzione, tutte le monete beneficerebbero di questa maggiore protezione dell'euro.

⁸ Cfr. il punto 3.2.1.3 della valutazione di impatto e il relativo allegato 3.

⁹ Lo studio ha riguardato i seguenti 15 Stati membri: Bulgaria, Danimarca, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Paesi Bassi.

¹⁰ Società delle Nazioni, raccolta dei trattati (1931) n. 2623, pag. 372. La convenzione è stata ratificata da 26 Stati membri. Malta non ha (ancora) ratificato.

1.2. Contesto giuridico

1.2.1. Il diritto penale

La convenzione di Ginevra prevede norme miranti ad assicurare l'imposizione di severe sanzioni penali e di altro tipo per i reati di falsificazione monetaria. Essa contiene anche disposizioni in materia di competenza giurisdizionale e di cooperazione. Dalla ratifica della convenzione di Ginevra, il 20 aprile 1929, si è registrato un certo grado di ravvicinamento della normativa nazionale in materia di falsificazione monetaria.

La decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro¹¹, mira a integrare, nel territorio dell'Unione europea, le disposizioni della convenzione di Ginevra del 1929. Essa individua le condotte da considerare punibili oltre alla falsificazione, ad esempio la distribuzione. Per tali reati, la decisione quadro impone sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Contiene inoltre disposizioni in materia di competenza giurisdizionale e di responsabilità delle persone giuridiche. La decisione quadro è stata modificata dalla decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001¹², che ha introdotto una disposizione relativa al riconoscimento reciproco delle sentenze di condanna ai fini del riconoscimento della "recidiva".

Gli Stati membri erano tenuti a recepire la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio entro il 29 maggio 2001 e la decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio entro il 31 dicembre 2002. La Commissione ha valutato l'attuazione delle due decisioni in tre relazioni¹³. Nonostante lo sviluppo di un *acquis* dell'UE in materia, sono emerse alcune carenze. Sebbene tutti gli Stati membri, con poche eccezioni, abbiano formalmente attuato correttamente la decisione quadro, le norme adottate sono diverse e di conseguenza negli ordinamenti giuridici nazionali vigono livelli di protezione e pratiche spesso divergenti.

1.2.2. Ulteriori disposizioni dell'Unione in materia

La decisione quadro rientra in un quadro giuridico complessivo composto anche di misure amministrative e in materia di formazione:

- il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro¹⁴. Esso impone agli Stati membri della zona euro di prevedere sanzioni adeguate contro la falsificazione delle banconote e delle monete in euro;
- il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione¹⁵, modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009, del 18 dicembre 2008¹⁶. Esso disciplina le modalità secondo le quali le banconote e le monete metalliche in euro devono essere messe in circolazione in modo da proteggerle contro la falsificazione. Inoltre, regola aspetti quali la

¹¹ GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

¹² GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3.

¹³ La prima relazione è stata adottata nel dicembre 2001, COM (2001) 771 definitivo; la seconda relazione nel settembre 2003, COM(2003) 532 definitivo; la terza relazione nel settembre 2007, COM(2007) 524 definitivo.

¹⁴ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

¹⁵ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

¹⁶ GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1.

raccolta e l'accesso ai dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete metalliche falsificate, l'analisi delle banconote e monete metalliche falsificate da parte dei centri nazionali di analisi, gli obblighi degli enti creditizi e la centralizzazione delle informazioni a livello nazionale. Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2011¹⁷, ha esteso gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica;

- la decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14)¹⁸;
- il regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione¹⁹;
- il regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro²⁰, modificato dal regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008²¹;
- la decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro²²;
- la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità²³, stimolando e migliorando il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri anche in materia di lotta contro la falsificazione dell'euro;
- l'Unione finanzia azioni mirate in materia di scambio, assistenza e formazione degli agenti delle forze dell'ordine per instaurare legami professionali più stretti ai fini di una lotta più efficace contro la falsificazione dell'euro mediante il programma "Pericles", istituito dalla decisione 2001/923/CE del Consiglio del 17 dicembre 2001²⁴.

¹⁷ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

¹⁸ GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.

¹⁹ GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.

²⁰ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

²¹ GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5.

²² GU L 185 del 17.7.2005, pag. 35.

²³ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

²⁴ GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50. Per un aggiornamento sul programma, cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, COM (2011) 913 definitivo.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

2.1. Consultazioni delle parti interessate

La Commissione ha consultato i portatori di interesse specializzati in materia in ripetute occasioni.

La consultazione dei portatori di interesse ha avuto inizio con la 58^a riunione del gruppo di esperti sulla falsificazione dell'euro (*Euro Counterfeiting Expert Group – ECEG*)²⁵ il 10 novembre 2011 ed è continuata nelle successive riunioni. Esperti e specialisti²⁶ sono stati inoltre consultati alla conferenza dell'Aia, che si è svolta dal 23 al 25 novembre 2011. Un questionario sull'attuazione della decisione quadro è stato inviato agli Stati membri il 20 dicembre 2011. Le risposte al questionario e possibili misure da adottare sono state discusse in occasione della 59^a riunione, il 14 marzo, e della 60^a riunione, il 13 giugno 2012, dell'ECEG. La BCE ed Europol hanno partecipato al processo anche attraverso contributi inviati direttamente alla Commissione.

Dalla consultazione è emerso che i portatori di interesse ritengono necessario creare valore aggiunto per gli operatori in materia di protezione dell'euro e di altre monete mediante misure di diritto penale. Sono state presentate due proposte concrete in relazione al miglioramento del diritto processuale penale: una proposta mirante ad allineare le tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, e una proposta volta a introdurre disposizioni che obbligano le autorità giudiziarie a trasmettere campioni delle monete falsificate sequestrate per l'analisi tecnica al fine del rinvenimento delle altre monete falsificate in circolazione.

La BCE ha espresso un forte sostegno al potenziamento del quadro penale, in particolare mediante l'inasprimento e l'armonizzazione delle sanzioni, anche mediante l'introduzione di norme comuni per le pene minime.

2.2. Valutazione di impatto

La valutazione di impatto delle possibili opzioni effettuata dalla Commissione tenendo conto delle consultazioni delle parti interessate conclude indicando come preferibile la seguente soluzione:

- mantenimento della maggior parte delle disposizioni della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio in una nuova proposta, con leggere modifiche per tener conto del trattato di Lisbona;
- modifica delle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo la pena minima di sei mesi di reclusione per i reati di produzione e distribuzione di monete falsificate e la pena massima di almeno otto anni di reclusione per il reato di distribuzione;
- introduzione di una nuova disposizione che impone agli Stati membri di prevedere la possibilità di utilizzare determinati strumenti di indagine;
- introduzione di una nuova disposizione che impone agli Stati membri di assicurare che i centri nazionali di analisi e i centri nazionali di analisi delle monete metalliche

²⁵ L'ECEG è stato istituito in applicazione del regolamento (CE) n. 1338/2001 ed è composto di esperti degli Stati membri, della BCE, di Europol, dell'OLAF/CTSE.

²⁶ Rappresentanti di forze dell'ordine, autorità giudiziarie, banche centrali e zecche.

possano analizzare gli euro falsificati anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari, al fine di consentire il rinvenimento delle altre monete falsificate ancora in circolazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La competenza dell'UE a stabilire "norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni" è sancita dall'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La contraffazione di mezzi di pagamento è esplicitamente menzionata all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE come esempio di sfera di criminalità particolarmente grave.

3.2. Sussidiarietà, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali

Un'azione dell'UE è ritenuta necessaria sulla base dei fattori che si illustrano di seguito.

La falsificazione dell'euro rappresenta un problema reale per l'Unione e per i suoi cittadini, imprese e istituti finanziari. Vi è da ritenere che, essendo l'euro la moneta unica della zona euro, il reato di falsificazione dell'euro causi necessariamente lo stesso danno in tutta la zona euro, indipendentemente dal luogo in cui è commesso. Questa dimensione paneuropea impone di lottare contro la falsificazione in modo uniforme e di punire i criminali con sanzioni equivalenti ovunque il reato venga perpetrato nell'Unione europea.

Questa particolare caratteristica dell'euro in quanto moneta unica dell'Unione economica e monetaria creata dall'Unione europea, che ne fa un vero e proprio "patrimonio" europeo, impone che se ne garantisca la protezione a livello dell'UE. In quanto tale, la materia presenta una dimensione ancora più "centrata sull'UE" rispetto ad altre oggetto di armonizzazione delle norme degli Stati membri.

Solo l'UE si trova nella posizione di elaborare una normativa vincolante avente efficacia in tutti gli Stati membri, e quindi di creare un quadro giuridico che contribuisca a colmare le attuali carenze.

Ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di Ginevra, non sono ammesse distinzioni nell'entità delle pene per atti connessi ai danni della moneta nazionale e delle monete estere. Pertanto, la protezione rafforzata dell'euro dovrebbe essere estesa a tutte le monete.

Le sanzioni proposte sono proporzionate alla gravità dei reati e all'impatto considerevole della falsificazione dell'euro e delle altre monete sui cittadini e sulle imprese. Esse sono in linea con le sanzioni attualmente previste dall'ordinamento interno della maggior parte degli Stati membri. Poiché molti Stati membri prevedono già pene minime, è adeguato e coerente che la nozione di pene minime sia utilizzata anche a livello dell'Unione. Al fine di impedire che la severità delle pene sia sproporzionata rispetto al reato, viene proposta una specifica salvaguardia nei casi di importo basso delle monete falsificate, ossia una soglia al di sotto della quale può essere comminata una pena detentiva di minore durata ed un'altra soglia al di sotto della quale può essere comminata una multa, a meno che il caso non presenti aspetti di particolare gravità, ad esempio quando la scoperta della moneta falsificata avviene in circostanze che indicano chiaramente che sono stati prodotti o che sarebbero stati prodotti quantitativi più elevati. Le soglie prescelte devono essere sufficientemente elevate per tener conto di casi di minore gravità, ma allo stesso tempo sufficientemente basse per garantire

l'effetto dissuasivo della sanzione e per tener conto dell'importanza della genuinità delle banconote e monete metalliche e della fiducia che i cittadini vi ripongono.

La presente direttiva impone agli Stati membri di prevedere nell'ordinamento interno la gamma di sanzioni prevista all'articolo 5, senza scendere al di sotto dei livelli minimi richiesti. Rimangono tuttavia applicabili le norme e i principi generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione ed esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete. Si tratta tra l'altro delle norme generali sull'applicazione delle sentenze ai minori, dei casi di tentativo, di concorso o di collaborazione dell'autore del reato alla scoperta o alla prevenzione di reati gravi. Per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze, continuerebbero ad applicarsi principi generali quali la sospensione della reclusione, le pene alternative alla reclusione (sorveglianza elettronica) o la liberazione anticipata. Nei singoli casi i giudici eserciteranno il loro potere discrezionale tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, nei limiti del quadro giuridico applicabile.

Tutte le misure di diritto penale proposte sono state formulate e valutate attentamente alla luce dei possibili effetti sulla protezione dei diritti fondamentali.

La proposta presenta elementi di rilevanza per i seguenti diritti e principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"): il diritto alla libertà e il rispetto della vita familiare (a causa dell'eventuale reclusione dei condannati); la libertà professionale e la libertà d'impresa (a causa di eventuali interdizioni a carico dei condannati); il diritto di proprietà (a causa dell'eventuale chiusura delle imprese che hanno commesso i reati); i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (perché vengono definiti reati e stabilite sanzioni); il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (a causa dell'eventuale interazione con sanzioni amministrative). Queste interferenze sono giustificate perché rispondono a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione (cfr. articolo 52, paragrafo 1, della Carta) e in particolare perché definiscono misure efficaci e dissuasive per la protezione dell'euro e delle altre monete. Si è badato ad assicurare che le misure non vadano al di là di quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo e siano pertanto proporzionate. In particolare sono state previste salvaguardie esplicite nello strumento stesso, prevedendo espressamente il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, compresi i diritti della difesa, per assicurare un livello equivalente di tutela giurisdizionale efficace da parte dei giudici nazionali. Le pene richieste siano proporzionate ai reati commessi.

3.3. Scelta dello strumento

La direttiva è lo strumento adeguato per stabilire disposizioni di diritto penale sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

3.4. Disposizioni specifiche

Articolo 1. Oggetto: questa disposizione definisce l'ambito di applicazione e la finalità della presente proposta.

Articolo 2. Definizioni: questa disposizione stabilisce le definizioni applicabili all'atto.

Articolo 3. Infrazioni: questa disposizione definisce le principali condotte che gli Stati membri sono chiamati a considerare reati, e chiarisce che talune circostanze in cui il reato è commesso rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Articolo 4. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo: questa disposizione si applica a tutti i reati di cui sopra e impone agli Stati membri di considerare reato qualsiasi forma di preparazione e di partecipazione. La responsabilità penale per il tentativo è prevista per la maggior parte dei reati.

Articolo 5. Pene: questa disposizione si applica a tutti i reati di cui agli articoli 3 e 4. Essa impone agli Stati membri di applicare pene efficaci, proporzionate e dissuasive in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Per le forme più gravi dei reati di produzione e distribuzione di moneta falsificata, essa fissa la pena della reclusione di durata compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di otto anni per le persone fisiche. Per il reato di produzione la decisione quadro 2000/383/GAI prevede già un livello minimo di otto anni per la pena massima.

Articoli 6 e 7. Responsabilità e tipi di sanzioni minime per le persone giuridiche: queste disposizioni si applicano a tutti i reati di cui agli articoli 3 e 4. Esse impongono agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche, escludendo però che possa essere fatta valere in alternativa a quella delle persone fisiche, e di applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive alle persone giuridiche. Sono previste anche le possibili sanzioni.

Articolo 8. Competenza giurisdizionale: questa disposizione si basa sui principi di territorialità e di personalità. Essa si applica a tutti i reati di cui agli articoli 3 e 4. Essa impone che le autorità giudiziarie abbiano competenza ad avviare le indagini, ad esercitare l'azione penale e a portare dinanzi al giudice i casi di falsificazione monetaria. Essa impone agli Stati membri la cui moneta è l'euro di esercitare, a determinate condizioni, una giurisdizione universale sui reati di falsificazione dell'euro. In caso di procedimenti paralleli, la decisione quadro 2009/948/GAI²⁷ del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali consente una più stretta cooperazione tra le autorità competenti. In virtù della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, il membro nazionale di Eurojust deve essere informato di tutti i casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione. Inoltre, l'articolo 8 prevede che gli Stati membri concentrino i procedimenti penali in un unico Stato membro, salvo se inappropriato.

Articolo 9. Strumenti di indagine: questa disposizione è intesa a garantire che gli strumenti di indagine previsti dall'ordinamento nazionale per le indagini sulla criminalità organizzata e su altri reati gravi possano essere utilizzati anche nei casi di falsificazione monetaria.

Articolo 10. Obbligo di trasmettere le banconote in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei falsi: questa disposizione impone agli Stati membri di garantire che i centri nazionali di analisi e i centri nazionali di analisi delle monete metalliche possano analizzare gli euro falsificati anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari, al fine di consentire il rinvenimento delle altre monete falsificate ancora in circolazione.

Articolo 11. Nesso con la convenzione di Ginevra: questa disposizione impone agli Stati membri di essere parti contraenti della convenzione internazionale di Ginevra del 20 aprile 1929.

Articolo 12. Sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio: questa disposizione sancisce la sostituzione delle vigenti disposizioni in materia di falsificazione monetaria nei confronti degli Stati membri partecipanti alla presente direttiva.

Articolo 13. Attuazione: questa disposizione impone agli Stati membri di attuare la direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione e delle future disposizioni nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere i

²⁷ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

documenti esplicativi, in quanto la direttiva contiene un numero limitato di obblighi giuridici e riguarda una materia circoscritta a livello nazionale.

Gli *articoli 14, 15 e 16* contengono disposizioni in materia di presentazione di relazioni da parte della Commissione, di riesame, di entrata in vigore e di destinatari.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'euro, in quanto moneta unica condivisa dagli Stati membri della zona euro, è diventato un elemento importante dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. È nell'interesse dell'Unione nel suo complesso contrastare e reprimere le attività che possono compromettere l'autenticità dell'euro mediante falsificazione.
- (2) La moneta falsificata ha considerevoli ripercussioni negative sulla società. Danneggia i cittadini e le imprese, i quali non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. È di importanza fondamentale garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche.
- (3) È essenziale assicurare che l'euro e le altre monete autorizzate legalmente alla circolazione siano protette in modo adeguato in tutti gli Stati membri mediante misure efficaci di diritto penale.
- (4) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro²⁹ impone agli Stati membri la cui moneta è l'euro di prevedere sanzioni adeguate contro la falsificazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.

²⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

²⁹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

- (5) I regolamenti (CE) n. 1338/2001³⁰ e 1339/2001³¹ del Consiglio, del 28 giugno 2001, definiscono talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, in particolare misure per il ritiro dalla circolazione degli euro falsificati.
- (6) La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, assieme al relativo protocollo (di seguito "convenzione di Ginevra")³², stabilisce norme intese a prevenire, reprimere e punire efficacemente il reato di falso nummario. In particolare, essa mira a garantire che i reati di falso nummario siano puniti con sanzioni penali severe e con altre sanzioni. Tutte le parti contraenti della convenzione di Ginevra devono applicare il principio di non discriminazione alle monete diverse dalla rispettiva moneta nazionale.
- (7) La presente direttiva ha lo scopo di integrare le disposizioni della convenzione di Ginevra e agevolarne l'applicazione da parte degli Stati membri.
- (8) La presente direttiva riprende e modifica la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro³³. Essa integra la decisione quadro prevedendo disposizioni sul livello delle pene, sugli strumenti di indagine e sull'analisi, l'individuazione e il rinvenimento di falsi in fase di procedimento giudiziario. Occorre che la presente direttiva sostituisca la decisione quadro nei confronti degli Stati membri che partecipano alla sua adozione.
- (9) Occorre che la presente direttiva assicuri la protezione di tutte le banconote e monete metalliche la cui circolazione è legalmente autorizzata, a prescindere dal fatto che siano di carta, metallo o altro materiale.
- (10) La protezione dell'euro e di altre monete richiede una definizione comune dei reati connessi alla falsificazione monetaria nonché tipi comuni di sanzioni nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Per assicurare uniformità con la convenzione di Ginevra, occorre che la presente direttiva preveda gli stessi reati punibili ai sensi della convenzione. Occorre pertanto considerare reato la produzione di banconote e monete falsificate e la loro distribuzione. È opportuno che le condotte preparatorie del reato, ad esempio la produzione di strumenti e componenti per la falsificazione, siano punite in maniera indipendente. L'obiettivo comune delle definizioni di reato deve essere quello di dissuadere dal compimento di atti aventi a oggetto banconote e monete metalliche falsificate e gli strumenti per la falsificazione.
- (11) Occorre assimilare alla falsificazione l'uso improprio di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate per la produzione di banconote e monete metalliche non autorizzate a scopo fraudolento. Si tratta di situazioni in cui una banca centrale o zecca nazionale o altra impresa autorizzata produce banconote o monete metalliche in eccesso rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea. Si tratta inoltre di situazioni in cui i dipendenti di tipografie o zecche legali utilizzano in modo abusivo le attrezzature a propri fini. Occorre che tale condotta sia punibile come reato di falsificazione anche quando la quantità autorizzata non è stata superata, perché i falsi prodotti, una volta immessi in circolazione, non sarebbero distinguibili dalle banconote e monete metalliche autorizzate.

³⁰ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

³¹ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

³² Società delle Nazioni, raccolta dei trattati (1931) n. 2623, pag. 372.

³³ GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

- (12) È opportuno che anche le banconote e le monete metalliche in euro che la Banca centrale europea o le banche centrali e le zecche nazionali non hanno ancora formalmente emesso rientrino nell'ambito della protezione della presente direttiva. Ad esempio occorre che le monete metalliche in euro con nuove facce nazionali o le nuove serie di banconote in euro siano protette prima di essere ufficialmente messe in circolazione.
- (13) Occorre che anche l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere i principali reati di falsificazione, tra cui l'uso improprio di attrezzature o di materiale legali e la falsificazione di banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate alla circolazione, siano puniti, se opportuno. La presente direttiva non impone agli Stati membri di rendere punibile il tentativo di commettere un reato relativo ad uno strumento o componente per la falsificazione.
- (14) Occorre che le sanzioni per i reati di falsificazione siano efficaci, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione.
- (15) La falsificazione monetaria è tradizionalmente un reato punito con sanzioni severe negli Stati membri. Ciò è dovuto alla gravità e alle conseguenze del reato per i cittadini e le imprese e alla necessità di garantire la fiducia dei cittadini dell'Unione nella genuinità dell'euro e delle altre monete. Questo vale tanto più per l'euro, che è la moneta unica di 330 milioni di persone nella zona euro e la seconda valuta più importante a livello internazionale.
- (16) Pertanto, occorre che gli Stati membri prevedano alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni. Il concetto di pene minime è attualmente contemplato nella maggior parte degli Stati membri. L'adozione di questo approccio anche a livello dell'Unione risponde a esigenze di uniformità e di opportunità.
- (17) Occorre che i livelli delle sanzioni siano efficaci, dissuasivi e proporzionati ai reati. Occorre pertanto che la pena a carico delle persone fisiche nei casi gravi, ossia per i principali reati di produzione e distribuzione di monete falsificate che comportino grandi quantitativi di banconote e monete metalliche falsificate o che presentino aspetti di particolare gravità, sia una pena minima di almeno sei mesi e una pena massima di almeno otto anni di reclusione.
- (18) La pena minima di sei mesi di reclusione consente di assicurare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie diano uguale priorità ai reati di falsificazione dell'euro e delle altre monete, facilitando in tal modo la cooperazione transfrontaliera. Essa contribuisce a ridurre il rischio del cosiddetto "*forum shopping*" (ossia la ricerca del giudice potenzialmente più favorevole). Inoltre, essa consente la consegna dei condannati a seguito di un mandato di arresto europeo per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà.
- (19) Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità di imporre una pena detentiva di breve durata o di non imporre una pena detentiva nei casi in cui il valore nominale totale delle banconote e delle monete metalliche falsificate non è significativo o nei casi che non presentano aspetti di particolare gravità. Occorre che tale valore sia inferiore a 5 000 EUR, ossia dieci volte la denominazione massima dell'euro, per i casi punibili con pena diversa dalla reclusione, e inferiore a 10 000 EUR per i casi punibili con la reclusione di durata inferiore a sei mesi.
- (20) La presente direttiva lascia impregiudicati le norme e i principi generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione e di esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso.

- (21) Poiché la fiducia nella genuinità delle banconote e delle monete metalliche può essere compromessa o minacciata dal comportamento delle persone giuridiche, occorre che queste siano ritenute responsabili dei reati commessi in loro nome.
- (22) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di falsificazione monetaria, occorre che i responsabili dell'indagine e dell'azione penale avverso tali reati abbiano accesso agli strumenti di indagine usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti rientrano, ad esempio, l'intercettazione di comunicazioni, i controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari e altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine.
- (23) Occorre che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri atti normativi dell'Unione in materia di diritto penale, ossia per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini. Il ruolo preminente dell'euro per l'economia e per la società dell'Unione europea, nonché la minaccia specifica all'euro come moneta di importanza mondiale richiedono misure aggiuntive per tutelarlo. Pertanto, occorre che ogni Stato membro la cui moneta è l'euro eserciti la giurisdizione universale sui reati contro l'euro commessi fuori dell'Unione europea, quando l'autore del reato sia catturato o gli euro falsificati connessi al reato siano rinvenuti sul territorio dello Stato membro. Nell'esercitare la giurisdizione universale, occorre che gli Stati membri rispettino il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le condanne inflitte da un paese terzo per la stessa condotta.
- (24) Spesso la falsificazione riguarda allo stesso tempo diversi Stati membri: la fabbricazione avviene in uno Stato membro e la distribuzione in uno o più altri Stati membri. In linea con i meccanismi istituiti dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali³⁴, occorre che per tali casi transfrontalieri gli Stati membri concentrino i procedimenti penali, compresa l'azione penale, in un unico Stato membro, salvo se inappropriato. Ciò riguarda in particolare i casi in cui la concentrazione può facilitare l'inchiesta, ad esempio mediante l'acquisizione di mezzi di prova, o consente al giudice di tenere conto dell'entità complessiva del reato per la pronuncia di un'unica condanna. In virtù della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità³⁵, il membro nazionale di Eurojust deve essere informato di tutti i casi in cui sorgono o possono sorgere conflitti di giurisdizione.
- (25) Per l'euro, l'identificazione di banconote e monete falsificate è centralizzata rispettivamente nei centri nazionali di analisi e nei centri nazionali di analisi delle monete metalliche, designati o istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1338/2001. Occorre che l'analisi, l'identificazione e il rinvenimento dei falsi sia possibile anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari, al fine di impedire o di bloccare la loro ulteriore diffusione, nel dovuto rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale. In generale, occorre che le autorità giudiziarie autorizzino la

³⁴ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

³⁵ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

trasmissione fisica dei falsi ai centri nazionali di analisi e ai centri nazionali di analisi delle monete metalliche. In determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui soltanto alcune delle banconote o delle monete metalliche falsificate costituiscono mezzi di prova nel procedimento penale o quando la trasmissione fisica comporta il rischio di distruzione di prove, quali le impronte digitali, occorre che le autorità giudiziarie possano invece decidere di consentire l'accesso alle banconote e monete metalliche.

- (26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
- (27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

E/O

- (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]
- (30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre monete. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta contro tali reati e migliorare le indagini al riguardo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "moneta": le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, ivi comprese le banconote e monete metalliche in euro, la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98;
- (b) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- (c) "convenzione di Ginevra": la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, e relativo protocollo.

Articolo 3

Reati

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato le seguenti condotte, se compiute intenzionalmente:
 - (a) contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo;
 - (b) immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate;
 - (c) importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione;
 - (d) fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di:
 - (i) strumenti, oggetti, programmi informatici od ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete; o
 - (ii) ologrammi o altri componenti della moneta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.
2. Tra le condotte di cui al paragrafo 1 rientra la condotta per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere banconote o monete metalliche.
3. Tra le condotte di cui al paragrafo 1 rientra la condotta per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione a commettere i reati di cui all'articolo 3 nonché il favoreggiamento e il concorso siano puniti come reati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c), sia punito come reato.

Articolo 5

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la multa e la reclusione.
2. Per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale inferiore a 5 000 EUR e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere una pena diversa dalla reclusione.
3. I reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 5 000 EUR, sono puniti con la pena massima di almeno otto anni di reclusione.
4. I reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 10 000 EUR o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con
 - (a) la pena minima di almeno sei mesi di reclusione;
 - (b) la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:
 - (a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
 - (b) sul potere di prendere decisioni in nome della persona giuridica; o
 - (c) sul potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Tipi di sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

- (a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- (b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- (c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- (d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- (e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.

Articolo 8

Competenza giurisdizionale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 quando:
 - (a) il reato è stato commesso totalmente o parzialmente sul proprio territorio; o
 - (b) l'autore del reato sia un proprio cittadino.
2. Ogni Stato membro la cui moneta è l'euro prende le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori dell'Unione europea, almeno nella misura in cui riguardino l'euro e quando
 - (a) l'autore del reato si trova sul territorio dello Stato membro o
 - (b) le banconote o le monete metalliche falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nello Stato membro.

Ai fini dell'azione penale contro i reati, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.
3. Gli Stati membri concentrano i procedimenti penali in un unico Stato membro, salvo se inappropriato.

Articolo 9

Strumenti di indagine

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 10

Obbligo di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei falsi

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie consentano l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi. A tal fine, le autorità giudiziarie trasmettono senza indugio i necessari campioni di ciascun tipo di banconota di cui si sospetta la falsificazione al centro nazionale di analisi e di ciascun tipo di moneta metallica di cui si sospetta la falsificazione al centro nazionale di analisi delle monete metalliche.
2. Se i necessari campioni di banconote e di monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova nel procedimento penale, in modo da garantire il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e i diritti della difesa del sospetto autore del reato, al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche viene concesso senza indugio l'accesso ai campioni.

Articolo 11

Nesso con la convenzione di Ginevra

Gli Stati membri aderiscono o restano parti della convenzione di Ginevra.

Articolo 12

Sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio è sostituita nei confronti degli Stati membri partecipanti all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nell'ordinamento nazionale.

Nei confronti degli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio si intendono fatti anche alla presente direttiva.

Articolo 13

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro [5 anni dalla sua entrata in vigore]. La relazione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

La presente direttiva è destinata agli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente